



Deliberazione Giunta Regionale n. 471 del 15/10/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dell'area dello "Ex stabilimento Isochimica - Approvazione schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra Regione Campania e Comune di Avellino - Determinazioni

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. Che con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 è stato approvato il Piano Regionale di Bonifica, pubblicato sul BURC n. 30/2013;
- b. Che il suddetto Piano contiene, tra l'altro, l'Anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB), elenco di tutti i siti, compresi quelli ricadenti nel perimetro dei siti di interesse nazionale, che dal punto di vista dell'iter procedurale ricadono nei seguenti casi:
 - interventi di bonifica conclusi;
 - interventi di bonifica in corso;
 - interventi di bonifica da avviare, per accertato stato di contaminazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- c. Che tra i siti censiti nel suddetto elenco è inserito l'ex Stabilimento Isochimica nel Comune di Avellino, codice sito 4008C502, con accertato inquinamento da metalli e amianto nella matrice suolo e con indice di rischio, calcolato con metodo ARGIA, pari a 1,14E+0,4;
- d. Che per il sito in parola il Comune di Avellino, in qualità di autorità competente ai sensi dell'allora vigente DM n. 471/99, ha proceduto all'approvazione, in sede di conferenza di servizi, dapprima del piano di caratterizzazione dell'area e, successivamente, del progetto definitivo di messa in sicurezza presentati dalla società Eurokomet S.r.l., in qualità di soggetto obbligato in forza di contratto di affitto stipulato nel settembre 2004 con la curatela fallimentare Isochimica;
- e. Che, a seguito di controversie giuridiche tra Curatela Fallimentare e Consorzio ASI, tutt'ora in corso, in merito alla proprietà del sito, la società Eurokomet ha sospeso i lavori di messa in sicurezza permanente del sito;
- f. Che Comune, Regione e ARPAC hanno condiviso la necessità di integrare e aggiornare il piano di caratterizzazione all'epoca realizzato e, conseguentemente, l'intero progetto di bonifica, essendosi nel tempo mutate le condizioni del sito con evidenze di nuove problematiche di carattere ambientali;

PREMESSO, altresì,

- a. Che in data 15 giugno 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha adottato provvedimento di sequestro preventivo dell'area ex Isochimica e nominato il Sindaco di Avellino custode giudiziario anche al fine di porre in essere azioni mirate alla messa in sicurezza dell'area;
- b. Che in data 22 febbraio 2014 il Giudice per le Indagini Preliminari ha nominato custode/amministratore delle aree in sequestro, in aggiunta al Sindaco p.t. del Comune di Avellino, il Presidente della Regione Campania, affinché provveda, nei limiti e con le forme previste dalle norme vigenti in materia ambientale, agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica del sito contaminato, ritenendo che l'urgenza di provvedere alla concreta messa in sicurezza del sito richiedesse anche l'attivazione dei poteri surrogatori spettanti all'Ente Regionale;
- c. Che il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto n. 112 del 12/05/2014, al fine di provvedere all'adozione di misure organizzative interne per l'esercizio delle attribuzioni e dei compiti amministrativi e operativi connessi all'incarico ricevuto, ha:
 - individuato l'Unità Operativa Dirigenziale "Bonifiche" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i, quale unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale volti all'espletamento delle attività operative derivanti dalle funzioni di custode giudiziario e all'attuazione, in via surrogatoria, degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del sito in parola, conformemente agli artt. 242 e 250 del D.lgs. 152/2006;
 - nominato il dirigente regionale preposto alla citata UOD responsabile del procedimento per l'assolvimento delle attività di cui al precedente punto con il compito di curare gli adempimenti e assumere tutte le determinazioni occorrenti all'espletamento delle procedure necessarie, ivi compresa la predisposizione degli atti strumentali propedeutici alla individuazione delle risorse

finanziarie, da porre a carico del bilancio regionale anche nel caso, ai sensi dell'art. 250 del TU Dlgs. 152/2006, di attivazione, in via surrogatoria;
- stabilito che per l'espletamento dell'incarico il predetto Responsabile si avvale del supporto degli uffici regionali competenti, dell'ARPAC, del competente Dipartimento della ASL di Avellino;

CONSIDERATO

- a. Che le condizioni di degrado e di abbandono dell'area hanno comportato e comportano tuttora la necessità di adottare misure di messa in sicurezza, essenziali ai fini della tutela delle matrici ambientali e della salute pubblica;
- b. Che gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area Ex Isochimica devono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 250 del D. Lgs. 152/2006, d'ufficio e in danno al soggetto obbligato inadempiente;
- c. Che, con deliberazione di Giunta Comunale n° 94 del 27 marzo 2014, il Comune di Avellino ha dichiarato di aver messo in atto, compatibilmente con le risorse disponibili, misure di messa in sicurezza del sito, ma che il bilancio comunale non è in condizioni finanziarie tali da poter garantire il completamento della messa in sicurezza e l'attivazione del successivo intervento di bonifica in danno e ha, pertanto, richiesto alla Regione Campania di garantire le risorse finanziarie necessarie;
- d. Che la Regione Campania è tenuta ai sensi del citato articolo 250 ad intervenire in maniera sussidiaria negli interventi di bonifica in danno qualora, stante l'inadempienza del soggetto obbligato, il Comune competente non provveda;
- e. Che l'intervento sussidiario da parte della Regione Campania possa essere limitato al mero trasferimento delle risorse finanziarie al Comune di Avellino, a condizione che quest'ultimo provveda ad attuare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica in danno;

RILEVATO

- a. che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 4 del 16 gennaio 2014, ha approvato le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Campania (Legge di stabilità regionale 2014);
- b. che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 3 del 16 gennaio 2014, ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c. che, con deliberazione n. 92 del 1 aprile 2014 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio Gestionale 2014-2016;
- d. che, con deliberazione n. 186 del 05/06/2014 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha assegnato a ciascuna struttura organizzativa il tetto programmatico 2014 in termini di competenza eurocompatibile;

RITENUTO

- a. Opportuno e necessario stipulare apposito Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra Regione Campania e Comune di Avellino finalizzato a regolare i rapporti per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell'area dell'“Ex stabilimento Isochimica”, nonché a definire i criteri e gli indirizzi a cui deve attenersi il soggetto attuatore in fase di esecuzione;
- b. Necessario specificare che gli oneri reali e i privilegi speciali di cui all'articolo 253 del D.Lgs. 152/2006, nonché le eventuali risorse finanziarie che il Comune recupererà a seguito dell'attivazione delle procedure in danno, sono da attribuire in capo alla Regione Campania a garanzia dell'impegno finanziario che assume con la sottoscrizione dell'Accordo in parola;
- c. Che la copertura finanziaria per l'esecuzione della caratterizzazione integrativa e per le prime attività di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Isochimica, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e del D.M. 14/05/1996, è assicurata dalla Regione Campania, a valere sulle risorse di cui al bilancio gestionale 2014/2016, annualità 2014;
- d. Che a tale scopo è necessario istituire i seguenti capitoli di spesa:
 - capitolo di spesa n. 2569, spesa obbligatoria, vincolato al capitolo di entrata 2998 e denominato “Primi interventi per la messa in sicurezza e bonifica dell'area industriale ex Isochimica nel Comune

di Avellino – D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.M. 14/05/1996 – mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto”, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 104, IV livello dei conti 1.04.01.02.000, co.fog. 05.1, cod. UE 4, Siope di bilancio 1.05.03, da assegnare alla competenza gestionale della U.O.D. (52.05.06) Bonifiche, giusta D.P.G.R. n. 112 del 12/05/2014;

- capitolo di spesa n. 2571, spesa obbligatoria, denominato “Primi interventi per la messa in sicurezza e bonifica dell’area industriale ex Isochimica nel Comune di Avellino – Caratterizzazione integrativa ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 104, IV livello dei conti 1.04.01.02.000, co.fog. 05.1, cod. UE 4, Siope di bilancio 1.05.03, da assegnare alla competenza gestionale della U.O.D. (52.05.06) Bonifiche, giusta D.P.G.R. n. 112 del 12/05/2014;

- e. Di dover autorizzare, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, lettera e), L.R. n. 6 del 6/5/2013, la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, del Bilancio gestionale 2014-2016, annualità 2014, così come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Denominazione capitolo di spesa	Diminuzione stanziamento di competenza e cassa
9	3	1	103	1238	Spese correnti inerenti alla gestione del termovalorizzatore di Acerra	€ 1.300.000,00

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Denominazione capitolo di spesa	Aumento stanziamento di competenza e cassa
9	3	1	104	2569	Primi interventi per la messa in sicurezza e bonifica dell’area industriale ex Isochimica nel Comune di Avellino – D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.M. 14/05/1996 – mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto	€ 1.300.000,00

- f. Di dover autorizzare, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, lettera e), L.R. n. 6 del 6/5/2013, la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, del Bilancio gestionale 2014-2016, annualità 2014, così come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Denominazione capitolo di spesa	Diminuzione stanziamento di competenza e cassa
9	3	1	103	1646	Attività connesse alla programmazione dei rifiuti (L.R. n. 4 del 28/03/2007)	€ 100.000,00
9	3	1	103	2558	Interventi inerenti il monitoraggio del ciclo integrato dei rifiuti	€ 200.000,00

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Denominazione capitolo di spesa	Aumento stanziamento di competenza e cassa
9	3	1	104	2571	“Primi interventi per la messa in sicurezza e bonifica dell'area industriale ex Isochimica nel Comune di Avellino – Caratterizzazione integrativa ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii	€ 300.000,00

- g. Che per il completamento delle attività di bonifica di cui al D. Lgs. n. 152/06 e al D.M. 14/05/1996, la cui progettazione è strettamente connessa anche ai risultati della caratterizzazione a farsi e per le quali, pertanto, allo stato il relativo costo non è quantificabile, dovrà essere individuata idonea ed adeguata fonte di finanziamento;

VERIFICATO che, sul capitolo di spesa 1238, Programma 3, Missione 9, residuano disponibilità finanziarie sufficienti a garantire il soddisfacimento di spese obbligatorie per le obbligazioni giuridiche già perfezionate e che si perfezioneranno, nell'anno in corso, connesse alla gestione corrente del termovalorizzatore di Acerra;

SPECIFICATO che l'utilizzo delle risorse di cui al capitolo di spesa 1238 del bilancio gestionale per l'annualità 2014 è coerente nella misura in cui i primi interventi da effettuarsi presso il sito ex Isochimica, ricadenti nella Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., consistono in attività di smaltimento di rifiuti contenenti amianto;

VISTI

- lo schema di Accordo, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, i cui contenuti sono adeguati al parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 0673721 del 10/10/2014, su richiesta del Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali prot. n. 0551954 del 07/08/2014;
- la Delibera di Giunta del Comune di Avellino n. 266 del 05/08/2014 nella quale l'Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso sul testo dello schema di Accordo;
- la nota del Capo di Gabinetto del Presidente prot. n. 11440/UDCP/GAB/VCG2 del 23/06/2014;
- la nota del Capo Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali prot. n. 455409 del 01/07/2014;
- gli artt. 250 e 253 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 257/1992;
- il D.M. Sanità 14/05/1996;
- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 163/06;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la Legge n. 190/2012;
- la Legge n. 6/2014;
- il D.P.G.R.C. n. 112 del 12/05/2014;
- il Piano Regionale di Bonifica;

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

- di approvare lo schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra Regione Campania e Comune di Avellino, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e

sostanziale, finalizzato a regolare i rapporti per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell'area dell'“Ex stabilimento Isochimica”, nonché a definire i criteri e gli indirizzi a cui deve attenersi il soggetto attuatore in fase di esecuzione;

2. di specificare che gli oneri reali e i privilegi speciali di cui all'articolo 253 del D.Lgs. 152/2006, nonché le eventuali risorse finanziarie che il Comune recupererà a seguito dell'attivazione delle procedure in danno, sono attribuiti in capo alla Regione Campania a garanzia dell'impegno finanziario che assume con la sottoscrizione dell'Accordo in parola;
3. di stabilire che la copertura finanziaria per l'esecuzione della caratterizzazione integrativa e per le prime attività di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Isochimica, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e del D.M. 14/05/1996, è assicurata dalla Regione Campania, a valere sulle risorse di cui al bilancio gestionale 2014/2016, annualità 2014;
4. di istituire i seguenti capitoli di spesa:
 - capitolo di spesa n. 2569, spesa obbligatoria, vincolato al capitolo di entrata 2998 e denominato “Primi interventi per la messa in sicurezza e bonifica dell'area industriale ex Isochimica nel Comune di Avellino – D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.M. 14/05/1996 – mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto”, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 104, IV livello dei conti 1.04.01.02.000, co.fog. 05.1, cod. UE 4, Siope di bilancio 1.05.03, da assegnare alla competenza gestionale della U.O.D. (52.05.06) Bonifiche, giusta D.P.G.R. n. 112 del 12/05/2014;
 - capitolo di spesa n. 2571, spesa obbligatoria, denominato “Primi interventi per la messa in sicurezza e bonifica dell'area industriale ex Isochimica nel Comune di Avellino – Caratterizzazione integrativa ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 104, IV livello dei conti 1.04.01.02.000, co.fog. 05.1, cod. UE 4, Siope di bilancio 1.05.03, da assegnare alla competenza gestionale della U.O.D. (52.05.06) Bonifiche, giusta D.P.G.R. n. 112 del 12/05/2014;
5. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, lettera e), L.R. n. 6 del 6/5/2013, la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, del Bilancio gestionale 2014-2016, annualità 2014, così come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Denominazione capitolo di spesa	Diminuzione stanziamento di competenza e cassa
9	3	1	103	1238	Spese correnti inerenti alla gestione del termovalorizzatore di Acerra	€ 1.300.000,00

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Denominazione capitolo di spesa	Aumento stanziamento di competenza e cassa
9	3	1	104	2569	Primi interventi per la messa in sicurezza e bonifica dell'area industriale ex Isochimica nel Comune di Avellino – D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.M. 14/05/1996 – mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto	€ 1.300.000,00

6. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, lettera e), L.R. n. 6 del 6/5/2013, la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, del Bilancio gestionale 2014-2016, annualità 2014, così come di seguito indicato:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Denominazione capitolo di spesa	Diminuzione stanziamento di competenza e cassa
9	3	1	103	1646	Attività connesse alla programmazione dei rifiuti (L.R. n. 4 del 28/03/2007)	€ 100.000,00
9	3	1	103	2558	Interventi inerenti il monitoraggio del ciclo integrato dei rifiuti	€ 200.000,00

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Denominazione capitolo di spesa	Aumento stanziamento di competenza e cassa
9	3	1	104	2571	Primi interventi per la messa in sicurezza e bonifica dell'area industriale ex Isochimica nel Comune di Avellino – Caratterizzazione integrativa ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii	€ 300.000,00

7. di precisare che per le successive attività di bonifica di cui al D. Lgs. n. 152/06 e al D.M. 14/05/1996, la cui progettazione è strettamente connessa anche ai risultati della caratterizzazione a farsi e per le quali, pertanto, allo stato il relativo costo non è quantificabile, la Regione dovrà individuare idonea ed adeguata fonte di finanziamento;
8. di stabilire che il trasferimento delle risorse finanziarie al Comune di Avellino avverrà in forma di rimborso di spese effettivamente sostenute, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 dell'accluso schema di Accordo;
9. di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà gestita nel limite del tetto di spesa eurocompatibile assegnato alla DG per l'Ambiente e l'Ecosistema ai sensi della DGR n. 186/2014 e ss.mm.ii.;
10. di allegare al presente provvedimento, ai sensi della circolare prot. n. 0418122 del 18/06/2014, lo schema contenente le variazioni al bilancio di previsione per l'annualità 2014;
11. di inviare copia del presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore Regionale all'Ambiente, alla DG per le Risorse Finanziarie, alle UOD Bonifiche e Ufficio contabile, bilancio, spesa in raccordo con la DG Risorse finanziarie della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, al Comune di Avellino, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n. del

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
9	3	1	103	1646	Attività connesse al monitoraggio, l'informazione e la valutazione in materia di rifiuti (L.R. n. 4 del 28/03/2007)				€ 100.000,00		€ 100.000,00			
9	3	1	103	2558	Interventi inerenti il monitoraggio del ciclo integrato dei rifiuti				€ 200.000,00		€ 200.000,00			
9	3	1		1238	Spese correnti inerenti alla gestione del termovalorizzatore di Acerra				€ 1.300.000,00		€ 1.300.000,00			
			Totale Titolo 1 del Programma 3						€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00			
		Totale Programma 3 della Missione 9							€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00			
	Totale Missione 9								€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00			
9	3	1	104	2569	Primi interventi per la messa in sicurezza e bonifica dell'area industriale ex Isochimica nel Comune di Avellino – D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.M. 14/05/1996 – mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto			€ 1.300.000,00		€ 1.300.000,00				
9	3	1	104	2571	Primi interventi per la messa in sicurezza e bonifica dell'area industriale ex Isochimica nel Comune di Avellino – Caratterizzazione integrativa ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii			€ 300.000,00		€ 300.000,00				
			Totale Titolo 1 del Programma 3					€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00				
		Totale Programma 3 della Missione 9						€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00				
	Totale Missione 9							€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00				
Totale Spese								€ 1.600.000,00		€ 1.600.000,00				

ACCORDO

TRA

La Regione Campania (C.F. 80011990639) di seguito denominata anche "Regione", in persona del, nato, domiciliato per la carica presso gli uffici della Regione Campania siti in Napoli via,

E

Il Comune di Avellino (C.F.....), di seguito denominato anche "Comune", in persona del Sindaco dott., nato a il, domiciliato per la carica presso gli uffici del Comune siti in

L'anno 2014 il giorno ..del mese di, presso la sede della Regione Campania - via, Napoli

PREMESSE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n°241 , recante " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i., in particolare gli articoli 15 e 11;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge 6 febbraio 2014, n. 6 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

VISTA la Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

VISTO il Decreto Ministeriale Sanità del 14/05/1996 "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

VISTO il Decreto-Legislativo 3 aprile 2006, n°152, recante norme in materia ambientale e s.m.;

VISTO in particolare l'art. 250 del citato Decreto-Legislativo 152/2006 che ha previsto che *"qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio"*;

VISTO inoltre l'articolo 253, commi 1 e 2, del citato Decreto-Legislativo 152/2006 che ha previsto che *"1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e pre gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi sull'immobile"*;

CONSIDERATO che il sito denominato "Ex stabilimento Isochimica" risulta contaminato da amianto e censito nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare del vigente Piano Regionale di Bonifica, approvato dal Consiglio Regionale con delibera amministrativa n. 777 del 25 ottobre 2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013;

CONSIDERATO che un primo progetto di messa in sicurezza permanente del sito è stato avviato nel 2008 a cura della ditta EUROKOMET, a seguito di specifico accordo contrattuale con la curatela fallimentare, subentrata alla ditta Isochimica a seguito di procedura fallimentare, ma mai terminato anche a causa di sopravvenute rivendicazioni sulla proprietà del sito in argomento;

VISTO che, come risulta da numerosi interventi e sopralluoghi effettuati nell'area del sito, le condizioni dello stesso sono mutate con evidenze di nuove problematiche che hanno portato

alla determinazione, condivisa dal Comune, dalla Regione e dall'ARPAC, in merito alla necessità di integrare e aggiornare il piano di caratterizzazione all'epoca realizzato e, conseguentemente, l'intero progetto di bonifica;

VISTO che le condizioni di degrado e di abbandono dell'area hanno comportato la necessità di adottare misure di messa in sicurezza, essenziali ai fini della tutela delle matrici ambientali e della salute pubblica;

CONSIDERATO che il nuovo progetto di bonifica dovrà necessariamente essere assoggettato alle procedure previste all'articolo 242 del citato Decreto legislativo 152/2006, nonché al D.M. Sanità 14/05/1996;

VISTO che con decreto del 15 giugno 2013 il Tribunale di Avellino disponeva il sequestro preventivo dello stabilimento e dell'area ex opificio industriale Isochimica, e che con detto provvedimento veniva altresì disposta l'immissione in possesso di un custode/amministratore giudiziario dello stabilimento e dell'area, individuato nel sindaco p.t. del Comune di Avellino quale soggetto obbligato, in via sussidiaria, alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica del sito medesimo;

VISTO che con successivo provvedimento del Tribunale di Avellino in data 22 febbraio 2014 il Presidente della Regione Campania è stato nominato quale ulteriore custode/amministratore delle aree in sequestro dal momento che l'urgenza di provvedere alla bonifica del sito richiede, a parere del Tribunale, anche l'attivazione dei poteri surrogatori spettanti all'Ente Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 112 del 12/05/2014;

CONSIDERATO che gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area Ex Isochimica devono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 250 del D.Lgs 152/2006, d'ufficio e in danno al soggetto obbligato inadempiente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Avellino n° 94 del 27 marzo 2014 con la quale l'Ente ha dichiarato di aver messo in atto, compatibilmente con le risorse disponibili, misure di messa in sicurezza del sito, ma che il bilancio comunale non è in condizioni finanziarie tali da poter garantire il completamento della messa in sicurezza e l'attivazione del successivo intervento di bonifica in danno e ha, pertanto, richiesto alla Regione Campania di garantire le risorse finanziarie necessarie;

VISTO che la Regione Campania è tenuta ai sensi del più volte citato articolo 250 ad intervenire in maniera sussidiaria negli interventi di bonifica in danno qualora, stante l'inadempienza del soggetto obbligato, il Comune competente non provveda;

CONSIDERATO che l'intervento sussidiario da parte della Regione Campania possa essere limitato al mero trasferimento delle risorse finanziarie al Comune di Avellino che provvede ad attuare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica in danno;

RITENUTO necessario specificare che gli oneri reali e i privilegi speciali di cui all'articolo 253 del D.Lgs 152/2006, nonché le eventuali risorse finanziarie che il Comune recupererà a seguito dell'attivazione delle procedure in danno, sono da attribuire in capo alla Regione Campania a garanzia dell'impegno finanziario che assume con la sottoscrizione dell'Accordo in parola;

VISTO il manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007/2013, approvato con DD AGC 09 n. 158/2013, al quale si farà riferimento, per analogia, per la valutazione delle spese ammissibili e per l'erogazione delle risorse finanziarie;

ACQUISITO l'assenso del Comune di Avellino sul presente Accordo giusta Delibera di Giunta Comunale n. 266 del 05/08/2014;

ACQUISITO il parere dell'Avvocatura Regionale PS 107-52-00-2014 prot. n. 0673721 del 10/10/2014;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Quanto richiamato e premesso è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente accordo viene stipulato ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n°241 recante " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente Accordo è finalizzato a regolare i rapporti tra la Regione Campania e il Comune di Avellino per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell'area dell' "Ex stabilimento Isochimica", nonché a definire i criteri e gli indirizzi a cui deve attenersi il soggetto attuatore in fase di esecuzione.
2. Il Comune si impegna a svolgere le funzioni di:
 - stazione Appaltante, Responsabile del Procedimento, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza;
 - progettazione, verifica e validazione dei progetti da appaltare, incluso il conseguimento dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l'avvio delle procedure di appalto;

- progettazione di eventuali varianti in fase di esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e funzioni di organo di collaudo.
- 3. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo saranno oggetto di apposito atto aggiuntivo al presente.

Articolo 3– Criteri, indirizzi ed obblighi del Comune di Avellino - soggetto attuatore

1. Gli interventi disciplinati nel presente Accordo sono da eseguire in danno al Soggetto obbligato. A tal fine, il Comune di Avellino curerà la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attivazione e l'esecuzione del procedimento in danno (identificazione dei responsabili della contaminazione; diffida ai responsabili a provvedere in ogni fase di attuazione; azioni per il recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo). Il Comune di Avellino si impegna, pertanto, ad ottemperare a tutti gli adempimenti inerenti le procedure in danno da attuarsi nei confronti del soggetto obbligato ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. Gli oneri reali e i privilegi speciali di cui all'articolo 253 del D.Lgs 152/2006, nonché le eventuali risorse finanziarie che il Comune recupererà a seguito dell'attivazione delle procedure in danno, saranno attribuiti alla Regione Campania a garanzia dell'impegno finanziario assunto con il presente Accordo.
2. Il Comune di Avellino, in qualità di soggetto attuatore, dovrà attenersi in fase di realizzazione del presente Accordo al rispetto dei seguenti obblighi, criteri ed indirizzi:
 - 2.1 rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di appalti, forniture e servizi, nonché in materia di ambiente (D. Lgs. n. 152/06; L. n. 257/92; D.M. 14/05/1996; etc.);
 - 2.2 porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
 - 2.3 assumere la competenza e la responsabilità delle attività necessarie all'attuazione delle opere, nonché delle procedure di gara, della stipula del contratto d'appalto, dei controlli e verifiche degli stati di avanzamento e degli atti di collaudo;
 - 2.4 trasmettere alla Regione Campania, in accompagnamento della richiesta di acconti o saldo, una dichiarazione delle spese sostenute, differenziate per voci del quadro economico, con allegata copia conforme della documentazione tecnico-amministrativa-contabile a sostegno (fatture, SAL, certificati e mandati di pagamento quietanzati, etc);

2.5 tenere un apposito fascicolo, contenente tutta la documentazione afferente la gestione tecnico-amministrativa-contabile del progetto;

2.6 richiedere al CIPE per via telematica i codici di identificazione dei progetti (CUP);

2.7 trasmettere alla Regione Campania una relazione mensile, a cura del Responsabile del Procedimento, con indicazione sugli interventi finanziati con i relativi risultati e le eventuali misure assunte in caso di rilievi;

2.8 consentire, in qualsiasi momento, l'accesso, sia alle aree di cantiere che agli uffici amministrativi, ai funzionari regionali, appositamente incaricati, affinché gli stessi possano esercitare verifiche e controlli sull'avanzamento, sulla qualità esecutiva e, più in generale, sull'attività del soggetto attuatore.

Articolo 4 – Impegni della Regione Campania

1. La Regione Campania si impegna a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei progetti di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell'area Ex Isochimica, elaborati nei termini di cui al precedente articolo 3 dal Comune di Avellino, secondo le modalità stabilite agli articoli seguenti.

Articolo 5- Varianti di Progetto

1. Le varianti ai progetti sono ammesse solo nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Articolo 6 – Durata e decorrenza dell' Accordo

1. Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione degli interventi in esso previsti.

Articolo 7 – Risorse finanziarie

1. La copertura finanziaria per la esecuzione della caratterizzazione integrativa e per le prime attività di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Isochimica, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e del D.M. 14/05/1996, è assicurata dalla Regione Campania a valere sulle risorse di cui al bilancio gestionale 2014/2016, annualità 2014, capitoli di spesa 2569 e 2571, istituiti con

DGR n. ____ del _____, per le finalità e nei limiti di spesa di complessivi € 1.600.000,00 indicati nella delibera stessa.

2. Per il completamento delle attività di bonifica di cui al D. Lgs. n. 152/06 e al D.M. 14/05/1996, la cui progettazione è strettamente connessa anche ai risultati della caratterizzazione integrativa e per le quali, pertanto, allo stato il relativo costo non è quantificabile, la Regione Campania si impegna ad individuare l'idonea fonte di finanziamento.
3. L'erogazione delle risorse al Comune di Avellino avverrà secondo quanto stabilito ai successivi articoli 8 e 11.

Articolo 8 – Spese ammissibili

1. Nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche sono ammissibili, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici nonché in analogia al Manuale di Attuazione del POR FESR 2007/13, richiamato in premessa, le seguenti tipologie e percentuali di spesa, da indicare nel quadro economico di progetto, che vengono di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) lavori a misura e a corpo (compresi gli oneri per la sicurezza);
 - b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - b.1 lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto;
 - b.2 allacciamenti ai pubblici servizi;
 - b.3 imprevisti (nella misura massima del 5% dell'importo lavori a base d'asta);
 - b.4 acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi (nel limite max del 10% del totale del quadro economico pre-gara);
 - b.5 accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
 - b.6 I.V.A ed eventuali altre imposte. Si precisa che l'IVA è una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore e non recuperabile;
 - b.7 spese per oneri di conferimento a discarica
 - b.8 spese generali (nella misura massima complessiva del 12% dell'importo lavori a base d'asta e dell'importo relativo ad eventuali espropri):
 - b.8.1 rilievi, accertamenti e indagini;

- b.8.2 spese tecniche relative al Responsabile del Procedimento e supporti, al Responsabile dei Lavori, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
 - b.8.3 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla progettazione di eventuali varianti, ivi inclusa la polizza assicurativa;
 - b.8.4 spese per conseguimento di pareri e/o autorizzazioni;
 - b.8.5 spese per attività di consulenza o di supporto;
 - b.8.6 spese per commissioni giudicatrici;
 - b.8.7 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
 - b.8.8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;
 - b.8.9 spese tecniche relative al collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
2. Nel caso in cui il progetto della caratterizzazione venga inquadrato, ai sensi della normativa vigente in materia, quale progetto di acquisizione di beni e servizi, sono ammissibili, in analogia al Manuale di Attuazione del POR FESR 2007/13 richiamato in premessa, le spese per l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione da indicare nel quadro economico del progetto, che vengono di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- indagini in sito, piezometri, prelievo di campioni, rilevamenti, analisi di laboratorio (da porre a base di gara);
 - analisi di laboratorio eseguite dall'ARPAC e compenso al personale ARPAC per attività di campo da eseguirsi in contraddittorio;
 - spese generali strettamente connesse all'esecuzione dell'intervento;
 - IVA ed altre imposte.

Articolo 9– Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 3 è così determinato:

- a) le attività afferenti le indagini specialistiche e rilievi vengono valutate in base ai costi effettivamente sostenuti dal soggetto attuatore;

b) le attività di progettazione, di verifica tecnica e validazione, di RUP, di Direzione dei lavori, di progettazione di eventuali varianti, di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di funzioni di organo di Collaudo vengono liquidate nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i e/o secondo il regolamento interno al soggetto attuatore. In caso di accertata mancanza di professionisti interni al soggetto attuatore, previa certificazione da parte del RUP, per le suddette attività potranno essere individuati professionisti esterni all'Amministrazione comunale nel rispetto dell'art. 90 del D. lgs. n. 163/06; i relativi compensi da porre a base di gara saranno calcolati in base al Decreto Ministero Giustizia n. 140 del 20/07/2012 e succ. mod. e integr., emanato ai sensi dell' art. 9, co 2, della Legge n. 27 del 24/03/2012.

2. Per le modalità di liquidazione delle risorse stanziare per l'esecuzione dei lavori, si rimanda a quanto specificato al successivo art. 11.

Articolo 10 - Contratto di Servizi tecnici a terzi

1. Per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, il soggetto attuatore potrà avvalersi dell'attività di terzi, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici, ed in particolare del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del reg. attuativo D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., della L.R. n. 3/2007 e del reg. attuativo n. 7/2010.
2. Il soggetto attuatore si impegna a sollevare la Regione da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle eventuali collaborazioni poste in essere.

Articolo 11– Modalità e termini di erogazione delle risorse

1. Il soggetto attuatore curerà la predisposizione di tutti gli atti amministrativi, contabili e di spesa, necessari all'erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari incaricati, liquidati dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto della tempistica fissata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dai contratti e disciplinari d'incarico stipulati con le imprese appaltatrici e liberi professionisti incaricati delle attività di consulenza e/o di supporto e/o di specifica prestazione professionale; provvederà, altresì, a disporre i pagamenti in favore degli aventi diritto.

2. Per gli interventi oggetto del presente Accordo, il trasferimento delle somme sarà corrisposto su richiesta scritta del soggetto attuatore e in conformità alle disposizioni che regolamentano la relativa fonte di finanziamento.

Nel caso di risorse a valere sul bilancio regionale si farà riferimento, in analogia, a quanto previsto dal Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007/13 richiamato in premessa che prevede per interventi il cui costo è inferiore a 5 M€ le seguenti modalità di erogazione delle risorse:

- I acconto del 30%, calcolato sulla base del quadro economico rideterminato dal soggetto attuatore a seguito dell'appalto al netto del ribasso d'asta, entro trenta giorni dall'acquisizione della documentazione inerente l'espletamento della gara di appalto e l'avvio dei lavori/servizi e forniture;
- le erogazioni successive all'anticipo saranno concesse al raggiungimento di avanzamenti non inferiori al 20% del finanziamento concesso, in forma di rimborso di spese effettivamente sostenute e comprovate da stati di avanzamento e certificati di pagamento, nel caso di lavori, e da relazione intermedie, nel caso di servizi, oltre che da fatture quietanzate o documentazione avente il medesimo valore probatorio;
- il saldo pari al 10% dell'importo potrà essere richiesto solo a seguito della trasmissione attestante l'ultimazione delle attività ed il sostenimento del valore complessivo della spesa.

Nel caso in cui le somme erogate dalla Regione non coprono gli stati di avanzamento maturati, è possibile il rimborso di fatture non quietanzate. In tal caso il soggetto attuatore si dovrà impegnare a trasmettere la documentazione tecnico contabile comprovante l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100 % del costo totale ammesso entro 60 giorni dalla data di liquidazione dell'anticipazione del saldo da parte della Tesoreria della Regione.

3. Le richieste di pagamento dovranno obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto (CUP) e, ove previsto, il codice identificativo gara (CIG).
4. Le percentuali di acconto di cui al comma 2 saranno calcolate sul valore delle spese ammissibili a finanziamento.

Articolo 12- Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ciascuna delle parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal proposito, il Comune di Avellino si impegna a comunicare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo gli estremi del C/C su cui accreditare le risorse.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente Accordo.
4. La Regione si riserva di attivare la risoluzione del presente atto nel caso in cui vengano eseguite, nell'ambito delle attività connesse al presente atto, transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'articolo 8, comma 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 13 – Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità e dalla Legge n. 190/2012

1. In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul B.U.R.C. del 15/10/2007 n. 54, nonché a quanto stabilito nella legge n. 190/2012, la Regione e il soggetto attuatore si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 14- Inadempimenti

1. Verificandosi deficienza, disservizio o inadempimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi di cui al precedente art. 3, che possano pregiudicare la realizzazione dei singoli interventi, previa formale diffida ad adempiere, la Regione Campania si riserva la facoltà di sostituirsi al soggetto attuatore stesso al fine di garantire il regolare andamento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. In tal caso i costi complessivi sostenuti per l'esecuzione diretta dell'Amministrazione Regionale saranno addebitati al soggetto attuatore come ritenuta per mancata prestazione non eseguita.

Articolo 15 - Risoluzione dell'Accordo

1. Il presente Accordo potrà essere risolto a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.
2. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, il presente Accordo, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolto

di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. Inoltre, esso potrà essere risolto per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

Articolo 16 - Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, si rinvia alla vigente normativa in materia statale, regionale e comunitaria.

Articolo 17 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo è competente il Foro di Napoli in via esclusiva ai sensi dell'art. 29, 2 comma, c.p.c..

Articolo 18 - Riservatezza

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
3. In ogni caso di cessazione dell'Accordo, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Napoli,

Regione Campania

Il Sindaco del Comune di Avellino